



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Maria Grazia Savastano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 11909/2019 R.G.A.C. assegnata in decisione alla scadenza dei termini di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il 1.2.2024 con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.,

TRA

COMUNE DI TEVEROLA (c.f.: 94200620634), in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Marcianise alla via V. Alfieri n. 51, presso lo studio dell'Avv. ALBERICO ELENA (c.f.: LBRLNE61H42E932T), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti

OPPONENTE

E

VITALE ONE COSTRUZIONI SRL (p.iva: 03563570617), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via Francesco Fracanzano n. 31, presso lo studio dell'Avv. CUBUZIO PAOLO MARIO (c.f.: CBZPMR52D19B519D), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti

OPPOSTA

Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 3381/2019 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 22.7.2019 e pubblicato in data 5.8.2019

Conclusioni: Come da atti introduttivi e comparse conclusionali

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 14.12.2019 il Comune di Teverola proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3381/2019, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 22.7.2019 e pubblicato in data 5.8.2019 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 8894/2019 r.g. e con il quale era ingiunto il pagamento in favore della Vitale One Costruzioni s.r.l. della somma complessiva di € 25.889,97, oltre interessi e spese della procedura, per il mancato pagamento di n. 2 fatture, emesse a seguito di lavori commissionati dall'Ufficio tecnico comunale per la riparazione di guasti alla pubblica illuminazione verificatisi in diverse zone del territorio comunale.

A sostegno della promossa opposizione, l'opponente esponeva che, a seguito di richiesta formulata dal Comune di Teverola con nota prot. n. 2667 del 7.11.2017 e successiva nota di sollecito prot. n. 2664 del 10.11.2017, la Vitale One Costruzioni srl aveva provveduto ad effettuare il richiesto intervento all'esito del quale, con nota prot. n. 73 del 16.11.2017, la stessa aveva comunicato di aver sostituito n. 48 lampade delle 68 bruciate, formulando una richiesta di € 31.395,60 oltre IVA per l'esecuzione dei lavori.

L'opponente deduceva che nulla era dovuto per la fattura n. 2E del 24.1.2018 di € 22.552,63. Precisava, infatti, che al Comune era pervenuto un preventivo di spesa e non un computo metrico estimativo dettagliato a consuntivo, come previsto dall'art. 27 del Capitolato speciale di Appalto, e che l'Ente aveva provveduto a formalizzare per tali lavori l'impegno di spesa di € 15.750,00 Iva compresa, importo liquidato con determinazione n. 1 del 15.1.2018 e regolarmente pagato con apposito mandato. Eccepeva, poi, che nulla era dovuto neppure per la fattura n. 3E del 24.1.2018 di € 3.336,94 evidenziando, anche in tale caso, che agli atti dell'Ente vi era un semplice preventivo di spesa e non un computo metrico estimativo dettagliato a consuntivo.

Concludeva, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.11.2019, si costituiva in giudizio l'opposta, Vitale One Costruzioni srl, la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione e contestava quanto avversamente dedotto deducendo, da un lato, e con riferimento alla nota prot. n. 73 del 16.11.2017 che trattavasi di computo metrico a consuntivo e non di preventivo di spesa, in considerazione del contenuto della comunicazione posto a base della fattura n. 3E del 24.1.2018 integrante la nota spese, prot. n. 86 del 11.12.2017, dei lavori effettivamente eseguiti; dall'altro lato, deduceva

che con la medesima nota prot. n. 73/2017 del 16.11.2017, la Vitale One Costruzioni srl aveva comunicato il preventivo di spesa necessario per il ripristino delle pubbliche illuminazioni, stimandolo in € 31.395,60 oltre iva; che il Comune di Teverola aveva effettuato un bonifico di € 12.909,84 oltre IVA per un totale di € 15.750,00 in acconto su tale preventivo e che, pertanto, sottraendo l'importo di € 12.909,84, al netto di IVA, all'importo di € 31.395,60 risultava la differenza di € 18.485,76, di cui alla Fattura n. 2E, oggetto del decreto ingiuntivo, sulla quale andava aggiunta l'IVA. Deduceva, altresì, che anche la Fattura n. 3E era assistita da preventivo di spesa, formulato con nota prot. n. 86/2017 del 11.12.2017, mai impugnato, e che la stessa andava onorata non essendo stata oggetto di specifica opposizione ed essendo stata emessa per "*Lavori di manutenzione straordinaria impianto di pubblica illuminazione relativi alla riparazione del guasto in cabina in Via Viella Nuova*"; che con nota del 28.11.2018 relativa alla Fattura n. 2E, il Comune di Teverola, riconoscendo implicitamente il debito, aveva richiesto alla Vitale One Costruzioni srl di provvedere allo storno della Fattura n. 2E e ad emettere ulteriore fattura modificando la dicitura.

All'esito dell'istruttoria testimoniale, rigettata la richiesta di CTU, la causa veniva assegnata in decisione alla scadenza dei termini di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., fissata per il 1.2.2024 con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..

Preliminarmente va rilevato che "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645 c.p.c., comma 2) anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto e comunque non solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza" (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).

Eventuali vizi del procedimento monitorio, quali la mancanza o l'insufficienza della prova scritta data, sono irrilevanti nel giudizio di opposizione, il quale non si riduce ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della emanazione del decreto ingiuntivo, consistendo bensì in un giudizio di piena cognizione in ordine al credito oggetto della domanda d'ingiunzione e dovendosi quindi escludere un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione.

In linea generale l'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. In questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore/istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass. 7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass. 9.4.1975 n. 1304; Cass. 8.5.1976 n. 1629). Dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione), ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SS.UU., 06.04/30.10.2001 n. 13533; Cassazione civile SS.UU., 7 luglio 1993, n. 7448). Nel merito l'opposizione è infondata e va rigettata.

La società creditrice Vitale One Costruzioni srl ha, infatti, sufficientemente provato, con la documentazione allegata e l'istruttoria espletata, il credito vantato e riportato nelle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.

In relazione al titolo della pretesa, va rilevato che la società Vitale One Costruzioni srl era aggiudicataria di gara di appalto del Comune di Teverola per l'affidamento del servizio integrato (compreso di progettazione definitiva ed esecutiva) inerente la gestione, l'esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione, ivi compresa la fornitura di energia elettrica e delle attività connesse alla riqualificazione globale alla messa a norma, al collaudo, all'ammodernamento tecnologico e funzionale degli impianti di illuminazione, nonché delle attività tese al conseguimento del risparmio energetico.. La concessione era stata formalizzata con contratto rep. n. 4 del 1.9.2011 e con successiva integrazione con atto del 31.12.2012.

Il decreto ingiuntivo ha, in particolare, per oggetto i compensi riportati nella fattura n. 2E del 24.1.2018 di € 22.552,63 per saldo dei lavori di manutenzione straordinaria relativi alla sostituzione di n. 68 lampade in varie strade comunali, alimentate dalle cabine poste in Via Bolzano e in via Napoli, e nella fattura n. 3E del 24.1.2018 di € 3.336,94 per i lavori di manutenzione straordinaria di riparazione dei guasti alla cabina elettrica di Via Viella Nuova, in esecuzione dell'ordine con nota prot. n. 2667 del 7.11.2017 e successivo sollecito prot. 2664 del 10.11.2017.

Il Comune risulta aver provveduto al pagamento solo della precedente fattura n. 34E/2017 del 29.12.2017, relativa all'acconto per i lavori di sostituzione delle lampade, senza provvedere anche al pagamento del saldo e al pagamento dei lavori alla cabina elettrica di via Viella Nuova.

Il Comune non ha contestato l'ordine di effettuazione delle sostituzioni delle lampade e dei lavori di riparazione dei guasti ma ha sostenuto che la società appaltatrice si era limitata a trasmettere solo preventivi di spesa e non un computo estimativo dettagliato a consuntivo, come invece richiesto dall'art. 27 del Capitolato Speciale di Appalto e neppure ha avanzato contestazioni specifiche sulla congruità dei prezzi applicati.

L'art. 27 del Capitolato Speciale di Appalto, allegato a stralcio dal Comune, prevede che *“Durante il corso dell'appalto, l'appaltatore avrà il compito di intervenire tempestivamente per ripristinare la funzionalità degli impianti a seguito di guasti o danneggiamenti anche se non imputabili a negligenza dell'appaltatore. Dopo aver concordato con l'ente appaltante le linee generali dell'intervento, l'appaltatore sarà tenuto alla presentazione di un computo metrico estimativo redatto sulla base dell'elenco prezzi della Regione Campania in vigore al momento dell'intervento con la applicazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara. Qualora le voci relative alla fornitura non fossero riconducibili a nessun prezzo presente in elenco, verrà riconosciuto all'appaltatore il costo d'acquisto dimostrato dalla fatturazione del fornitore e la manodopera corrente maggiorati del 15+10% per spese generali ed utili di impresa. Alla predetta maggiorazione sarà applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara. L'ente appaltante, a suo insindacabile giudizio valuterà gli interventi proposti ed affiderà l'esecuzione dei lavori all'appaltatore con appositi buoni d'ordine che costituiranno unico documento valido per la fatturazione delle prestazioni. L'appaltatore non potrà esimersi dalla esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria a lui affidati. Nella circostanza in cui un intervento di manutenzione straordinaria debba essere realizzato sugli impianti con particolare urgenza, in quanto*

il guasto può risultare pregiudizievole per l'incolumità di terzi o pregiudizievole per l'erogazione di servizi vitali ovvero sia tale da poter produrre sugli impianti interessati gravi conseguenti danni, l'autorizzazione a procedere potrà essere espressa dall'ente appaltante prescindendo dalla procedura sopraindicata, anche solo verbalmente..."

Orbene risulta dagli atti allegati che con nota prot. 73/2017 - in risposta agli ordini impartiti con note del Comune prot. n. 2667 del 07/11/2017, prot. n. 2765 del 10/11/2017, prot. n. 72 2017 del 10/11/2017 nonché alle autorizzazioni anche verbali ricevute per la sostituzione delle lampade interessate da mancata accensione in varie strade alimentate dalle cabine poste in via Bolzano e in via Napoli, riconducibile a folgorazione causata dagli eventi atmosferici di carattere eccezionale verificatesi in quei giorni - la società Vitale One Costruzioni srl comunicava che delle n. 68 lampade bruciate erano state già sostituite n. 48 lampade e che la società si stava adoperando per l'installazione delle restanti 20 lampade . Veniva altresì precisato che la lavorazione ricadeva nelle previsioni dell'art. 7 del C.S.A. che al punto b11 prevedeva che “*restano esclusi dal contratto, e pertanto non comprese nel valore del corrispettivo di concessione, le parti dell'impianto di Pubblica Illuminazione danneggiate o mancanti a seguito di eventi causati..... da eventi di forza maggiore (terremoti, allagamenti, trombe d'aria, eventi bellici, tumulti, ecc. ecc.) . In questi casi, dietro segnalazione dell'amministrazione comunale, l'appaltatore si impegna a provvedere alle necessarie opere di ripristino, con rimborso delle relative spese a cura dell'amministrazione comunale.... Gli oneri del presente punto vanno trattati contabilmente come interventi di manutenzione straordinaria e quindi non programmabili”*. Nella nota la società provvedeva ad indicare specificamente l'entità della relativa spesa per le n. 68 lampade, voce NPER13- F.p.o. armatura stradale su palo di p.i. di tipo led potenza 60W €. $461,70 \times n.68 = \text{€} . 31.395,60$ (oltre IVA). Gli importi sono corrispondenti a quelli fatturati in acconto e a saldo dalla società appaltatrice.

Con successiva nota prot. n. 86/ 2017 la Vitale One Costruzioni srl provvedeva, poi, per i lavori di riparazione del guasto nella cabina di comando di illuminazione stradale in Viella Nuova, autorizzati dal Comune con ordine prot. n. 3299 del 6.12.2017, ad indicare specificamente gli interventi effettuati e le singole e specifiche voci di spesa .

Orbene la documentazione prodotta e non contestata dal Comune deve ritenersi idonea a soddisfare le esigenze di documentazione specifica a consuntivo richiesta dal Comune stesso, indicando tutti gli elementi necessari per la verifica della tipologia qualitativa e quantitativa dei lavori, idonei a consentire ogni opportuna valutazione e verifica in sede

di controllo anche in relazione alla congruità dei prezzi applicati . Del resto proprio sulla base della medesima documentazione il Comune aveva già provveduto al pagamento parziale riferibile alla fattura di acconto.

I lavori svolti e la corrispondenza con le fatture azionate in sede monitoria sono stati anche confermati dall'istruttoria testimoniale espletata. I testi D'Agostino Giovanni e Tamburrino Pietro, operai della Vitale One Costruzioni srl, hanno infatti confermato, avendo partecipato ai relativi lavori, che la società aveva effettuato sostituzione di lampade della pubblica illuminazione con lampade a led nel Comune di Teverola nel periodo 2017-2018. I testi De Sanctis Antonella e Maura Coppola, architetti dipendenti della società, hanno specificato che i lavori effettuati erano quelli riportati nelle fatture e consistiti nella sostituzione di lampade che si erano fulminate e nella riparazione di un guasto alla cabina elettrica in via Viella Nuova e che *“I lavori di cui alla fattura n. 2E erano riferiti alla sostituzione di n. 68 armature stradali e cioè dei contenitori dove sono contenute le lampadine”* (teste Coppola) . Hanno altresì precisato che *“ la sigla NPE del consuntivo di spesa è riferita a voci non presenti nel prezzo della Regione Campania. Trattasi di prezzi comunque già preventivamente sottoposti al Comune e praticati dalla società per precedenti analoghi interventi”* (teste De Sanctis) e che *“i prezzi per queste lavorazioni non contemplate vengono stabiliti tenuto conto dei costi dei materiali, dei mezzi utilizzati, della manodopera e del margine di utile”* (teste Coppola) . I testi hanno altresì chiarito, in relazione alla nota pure allegata agli atti con la quale il Comune di Teverola chiedeva uno storno di fattura, che il Comune aveva chiesto uno storno della fattura 2E (pure non contestata nel *quantum* richiesto) facendo confusione tra il saldo lavori, che era riferito alla sostituzione delle lampade, e le lavorazioni alla cabina elettrica riportate invece nella fattura 3E ed aveva erroneamente chiesto di indicare come oggetto di intervento quello che invece era già stato riportato nella fattura 3E.

In mancanza anche di contrari riscontri da parte del Comune di Teverola, la pretesa avanzata dalla società opposta deve ritenersi fondata sicché l'opposizione avanzata dal Comune di Teverola avverso il decreto ingiuntivo oggetto di causa va rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.

P Q M

Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione avanzata dal Comune di Teverola avverso il decreto ingiuntivo n. 3381/2019, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 22.7.2019 e pubblicato in data 5.8.2019 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 8894/2019 r.g., così provvede:

- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo;

- condanna il Comune di Teverola al pagamento in favore della Vitale One Costruzioni srl delle spese di lite, che liquida in €. 6800,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione all'Avv. Paolo Mario Cubuzio antistatario.

Così deciso in Aversa, 6.5.2024

IL GIUDICE
dott. Maria Grazia Savastano